

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica denominata "**Associazione Genitori dell'Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine di Bergamo**" con sede in Via Sant'Antonino, 8 - 24122 - Bergamo presso la sede dell'Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine di Bergamo;

ARTICOLO 2 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione i genitori di tutti gli ordini presenti nel plesso scolastico e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'Associazione anche se non genitori. La quota è personale e non è trasmissibile ad altri. L'ammissione del nuovo socio è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato, dietro pagamento della quota sociale all'atto dell'ammissione, nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'assemblea dei soci, la cui decisione non può essere impugnata.

La qualità di socio si perde per decadenza, estinzione, recesso o per esclusione. Il socio iscritto può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti, senza alcun onere.

ARTICOLO 3 – SCOPI

L'Associazione che persegue finalità socio-culturali ed educative, si propone di attuare principalmente quanto segue:

- individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai massmedia e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- promuovere attività integrative all'offerta formativa della scuola;
- contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
- promuovere iniziative, eventi culturali e di aggregazione, attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro, persone ed organismi che possono contribuire al completamento dell'opera educativa, nell'ambito del POF;
- acquistare materiale di vario genere per le attività degli studenti.

ARTICOLO 4 – STRUTTURA

L'Associazione genitori è un'associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione della persona e di tutela e promozione dei diritti civili dei genitori.

È un Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

È un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per nomina degli organi direttivi. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Le prestazioni effettuate dagli associati all'interno di attività e progetti promossi e realizzati

dall'associazione sono gratuite, fatte salve quelle relative a spese rimborsabili.

I soci hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche sociali. Usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali e possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo, che prevede al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

L'assemblea ordinaria decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e ne elegge liberamente i membri tra quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto. Decide gli indirizzi programmatici dell'associazione, approva il rendiconto consultivo ed il bilancio preventivo, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione dell'eventuale residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Può essere convocata dal Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni a tutti i soci possono essere effettuate in qualsiasi forma, ad esempio mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i soci possono averne conoscenza, come nelle bacheche delle scuole di diverso grado almeno tre giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci o di rappresentati a mezzo delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati a mezzo delega.

Si fissa in cinque il numero massimo di deleghe a ciascun socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti aventi diritto presenti.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da 2 rappresentanti per ogni ordine scolastico, a cui si aggiunge un rappresentante dell'Istituto. Elegge nel suo interno, a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

È convocato tre volte all'anno dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell'associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'associazione ed il bilancio di previsione. Tiene rapporti costanti con gli Organi Collegiali delle scuole, con gli Enti Locali e con le varie Istituzioni del territorio.

A maggioranza dei componenti, decide sull'esclusione di un socio nel caso in cui danneggi materialmente e moralmente l'associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati. Il socio escluso potrà ricorrere all'assemblea dei soci, la cui decisione non può essere impugnata. Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

ARTICOLO 9 – DURATA

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate, salvo diversa decisione da parte della assemblea dei soci.

ARTICOLO 10 – FINANZIAMENTO

I proventi dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti;
- entrate derivanti da attività svolte dall'associazione;
- contributi pubblici;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 11 – SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad Associazione di analoga ispirazione culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie, secondo le indicazioni dell'Assemblea e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitarie o ad Enti o Associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme ed ai principi del Codice Civile, alle vigenti disposizioni legislative in materia, alla legislazione regionale sull'Associazionismo ed alle loro eventuali variazioni ed integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data